

C.c.p.l. edile: Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) – Importi erogabili per il periodo 1° aprile 2012 – 31 dicembre 2012

ANCE Vicenza e Organizzazioni Sindacali provinciali hanno determinato, in attuazione di quanto stabilito dall'Accordo 18 aprile 2012 di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro, gli importi di E.V.R. erogabili per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2012.

Approfondimenti

Con apposito verbale ricognitivo sottoscritto il 26 giugno 2012 ANCE Vicenza e Feneal - Uil, Filca - CISL e Fillea - CGIL provinciali hanno verificato l'andamento dei parametri/indicatori che l'Accordo 18/4/2012 di rinnovo del contratto provinciale di lavoro ha individuato ai fini della quantificazione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione da corrispondere agli operai e agli impiegati per il periodo 1° aprile 2012 -31 dicembre 2012.

Si ricorda che in base al citato Accordo di rinnovo gli indicatori /parametri da verificare a livello provinciale, ponendo a raffronto l'andamento del triennio 2010/2008 con quello del precedente triennio 2009/2007, sono:

1. numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile per l'Assistenza ai lavoratori edili ed affini della Provincia di Vicenza;
2. monte salari denunciato alla Cassa Edile per l'Assistenza ai lavoratori edili ed affini della Provincia di Vicenza;
3. ore denunciate alla Cassa Edile per l'Assistenza ai lavoratori edili ed affini della Provincia di Vicenza;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato dall'ISTAT per la Provincia di Vicenza;
5. rapporto tra le ore pagate e le ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Vicenza.

Sulla base dei dati al riguardo resi disponibili dalla Cassa Edile di Vicenza e dall' ISTAT è emersa per 3 indicatori (numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile, monte salari denunciato alla Cassa Edile, ore denunciate alla Cassa Edile) una variazione negativa, mentre i restanti due parametri (valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato dall'ISTAT per la Provincia di Vicenza e rapporto tra le ore pagate e le ore lavorate denunciate presso la Cassa Edile di Vicenza, che incidono ponderalmente rispettivamente per il 5% e per il 25% ai fini della quantificazione dell'EVR) presentano andamenti positivi.

Ad esito di tale ricognizione gli importi orari di EVR erogabili per operai ed impiegati dal 1° aprile 2012 fino al 31 dicembre 2012 sono riportati nella seguente tabella:

7° livello Quadro	Euro 0,075
7° livello	Euro 0,075
6° livello	Euro 0,066
5° livello	Euro 0,054
4° livello	Euro 0,051
3° livello	Euro 0,048
2° livello	Euro 0,045
1° livello	Euro 0,036

Per quanto riguarda il personale operaio ed impiegato inquadrato con contratto di apprendistato professionalizzante già in forza alla data del 25 aprile 2012 si farà riferimento all'importo orario di EVR riferito al livello di inquadramento.

Per il personale operaio ed impiegato inquadrato con contratto di apprendistato non professionalizzante già in forza alla data del 25 aprile 2012 si farà riferimento, in relazione a quanto già previsto dal ccpl di Vicenza, per gli operai all'importo orario di EVR riferito all'operaio di 1° livello e per gli impiegati all'importo orario di EVR riferito all'impiegato di 1° livello fino al 5° semestre di durata del rapporto, mentre dal 6° semestre l'importo orario di EVR erogabile sarà pari all'85% dell'EVR dell'impiegato 3° livello e quindi ad Euro 0,041.

Per il personale operaio ed impiegato assunto dopo il 25 aprile 2012 con contratto di

apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 167/2001 ("Nuovo Testo Unico sull'apprendistato"), il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'Accordo interconfederale 18 aprile 2012 sottoscritto da Confindustria e dalle OO.SS. nazionali, si farà ugualmente riferimento all'importo orario di EVR previsto per il livello di attuale inquadramento.

Per il personale operaio ed impiegato che dovesse essere assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 167/2001 ("Nuovo Testo Unico sull'apprendistato") dopo l'eventuale stipula dell'accordo nazionale tra ANCE e OO.SS. nazionali che disciplinerà il "nuovo apprendistato" per il settore edile, la quantificazione dell'EVR potrà subire modifiche rispetto a quella in precedenza richiamata per i "nuovi" apprendisti già in forza.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che l'impresa potrà corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), come sopra determinati a livello provinciale solo a condizione che, a livello aziendale, nella comparazione del triennio 2010/2008 con il triennio 2009/2007 risultino positivi entrambi o almeno uno dei seguenti indicatori/parametri aziendali:

- o ore relative ad operai ed apprendisti denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Vicenza;
- o volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge.

L'impresa non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio 2010/2008 rispetto al triennio 2009/2007, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe negative.

Per facilitare tale operazione di verifica della sussistenza delle condizioni per la corresponsione a livello aziendale dell'EVR si segnala che la Cassa Edile di Vicenza ha attivato nel proprio sito internet (www.cevi.it), un'area ad accesso riservato, che permette alle singole aziende la verifica immediata della positività o negatività di uno o entrambi i parametri aziendali ai fini dell'eventuale erogazione, da parte dell'azienda, dell'E.V.R. secondo l'importo stabilito a livello provinciale.

Aziende e consulenti abilitati potranno accedere a tale funzionalità dall'home page del sito Internet della Cassa Edile di Vicenza "cliccando" sul link E.V.R. e successivamente, accedendo alla funzione "calcolo E.V.R.", potranno effettuare l'accesso all'area riservata, digitando l'id utente e password che utilizzano per l'accesso al programma M.U.T. La suddetta procedura messa a disposizione dalla Cassa Edile di Vicenza, nel caso uno o entrambi i parametri aziendali risultino negativi, consentirà l'invio automatico da parte dell'impresa dell'apposita autodichiarazione da rendere alla Cassa Edile e a Confindustria Vicenza per dette ipotesi in base a quanto disposto dal ccnl 19/4/2010.

Si riporta negli allegati un facsimile di quello che sarà il modello di autodichiarazione aziendale relativo al mancato raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali.

Le imprese costituite nel 2011, 2010 e 2009, non sussistendo i valori annuali richiesti per un raffronto dei parametri aziendali nei termini in precedenza indicati, dovranno corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura oraria come sopra determinata.

Successivamente l'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) seguirà l'esito del confronto degli indicatori/parametri aziendali ed a tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile nel singolo mese e per un massimo di 12 mensilità nell'anno, gli importi orari vanno moltiplicati per un massimo di 173 ore ordinarie lavorate, comprensive delle ore di festività infrasettimanale.

Alle ore ordinarie lavorate sono equiparate esclusivamente le seguenti casistiche:

- A. ore di fruizione nel mese dei permessi L. 104/92;
- B. ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda;
- C. ore di fruizione dei permessi per esercizio di cariche sindacali;
- D. ore di congedo per maternità e paternità;
- E. ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla L. 300/70.

Le ore corrispondenti ad ogni altra ipotesi di mancata effettuazione nel mese della prestazione lavorativa (es. assenze per cigo/cigs, malattia, infortunio etc.) non saranno considerate ai fini del calcolo dell'E.V.R. mensilmente erogabile.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di decorrenza a livello provinciale della corresponsione dell'EVR (quindi per l'anno 2012 dopo il 1° aprile 2012) l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) sarà commisurato alle ore ordinarie lavorate ed equiparate nel mese.

Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) sarà corrisposto in misura pari all'entità della prestazione lavorativa.

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente c.c.n.l. (trattamento economico di malattia, di infortunio, maggiorazioni per

lavoro straordinario, festivo, notturno etc.), non è computabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non è computabile nemmeno ai fini del versamento dei contributi ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile.

Tecnicamente il primo pagamento dell'EVR, ove erogabile a livello aziendale, avverrà a congruaggio, con le retribuzioni afferenti al mese di giugno 2012, sulla base delle ore ordinarie lavorate e di quelle equiparate rilevate a partire dal 1° aprile 2012 .

L'EVR corrisposto dal 1° aprile al 31 dicembre 2012, in quanto erogazione derivante da contratto collettivo di 2° livello collegata ad indicatori di efficienza, competitività, produttività potrà beneficiare della "detassazione" nei limiti e modalità previste dal recente DPCM 23 del 23 marzo 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2012) e quindi entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi e relativamente ai soli titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 alla medesima imposta sostitutiva del 10%.

Per quanto riguarda il beneficio della decontribuzione l'art.33 comma 14 della l. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) ha confermato per l'anno 2012 lo sgravio contributivo sulle somme corrisposte in attuazione di contratti collettivi di 2° livello, anche territoriali, collegate ad incrementi di produttività, efficienza e competitività secondo i criteri fissati dalla l.247/2007 (= sgravio sui contributi INPS a carico del datore di lavoro nella misura di 25 punti percentuali e sgravio integrale dei contributi dovuti dal lavoratore). Peraltro per l'applicazione dello sgravio e la determinazione dell'importo oggetto di sgravio occorrerà attendere l'emanazione dell'apposito decreto interministeriale che stabilirà le modalità di intervento dell'agevolazione per l'anno 2012.